



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTI i provvedimenti della Regione Umbria n. 172912 del 8/11/2010, 20780 dell'11 febbraio 2011 e n. 139874 del 7 ottobre 2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.05.2013 relativo alla società **SILT SOCIETA' COOPERATIVA** per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **SILT SOCIETA' COOPERATIVA**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.05.2013 al 30.09.2013, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.05.2013, in favore di un numero massimo di 181 unità lavorative, della società **SILT SOCIETA' COOPERATIVA**, secondo le modalità di seguito descritte:

- **Unità di Osimo (AN):** n. 11 lavoratori *full time* sospesi con riduzione oraria media del 15% dell'orario di lavoro settimanale, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.05.2013 al 31.05.2013;
- **Unità di Sona (VR):** n. 21 lavoratori *full time* sospesi con riduzione oraria media del 15% dell'orario di lavoro settimanale, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.05.2013 al 05.06.2013;
- **Unità di Orio Litta (LO):** n. 4 lavoratori *full time* sospesi con riduzione oraria media del 15% dell'orario di lavoro settimanale;
- **Unità di Roma (RM):** n. 70 lavoratori *full time* sospesi con riduzione oraria media del 25% dell'orario di lavoro settimanale, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.05.2013 al 30.06.2013;
- **Unità di Petignano (PG):** n. 18 lavoratori *full time* sospesi con riduzione oraria media del 15% dell'orario di lavoro settimanale, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.05.2013 al 31.05.2013;
- **Unità di Perugia (PG):** n. 32 lavoratori, di cui n. 28 lavoratori *full time* sospesi con riduzione oraria media del 25% dell'orario di lavoro settimanale, di cui n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.05.2013 al 28.08.2013 e n. 1 lavoratore sospeso per il periodo dal 01.05.2013 al 27.09.2013 e n. 4 lavoratori *part time* al 75% sospesi con riduzione oraria media del 15% dell'orario di lavoro settimanale;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Unità di Città di Sant'Angelo (PE):** n. 10 lavoratori, di cui n. 9 lavoratori *full time* sospesi con riduzione oraria media del 25% dell'orario di lavoro settimanale e n. 1 lavoratore *part time* al 75% sospeso con riduzione oraria media del 25% dell'orario di lavoro settimanale;
- **Unità di Piacenza (PC):** n. 15 lavoratori *full time* sospesi con riduzione oraria media del 15% dell'orario di lavoro settimanale.

AI lavoratori sospesi verrà applicato il criterio della rotazione tra profili professionali fungibili compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive della Società.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per n. 4 lavoratori occupati presso la sede di Perugia (PG).

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 349.022,96 (trecentoquarantanovemilaventidue/96).

Codice Fiscale: 02347440543

Matricola INPS: 5806055504

Pagamento diretto: NO



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo pari ad euro 349.022,96 (trecentoquarantanovemilaventidue/96), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 24/09/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan